





**Assemblee Separate, consiglio sezione soci,
nomina delegati, amministratori ed
incompatibilità degli incarichi**

MQU-REG/13
Rev. 01
Del 26 Ottobre 2018

REGOLAMENTO 13


FUNZIONAMENTO ASSEMBLEE SEPARATE, ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE SOCI, NOMINA DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE, NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E CRITERI DI INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

01	26/10/2018	Revisione generale	
Rev	Data	Descrizione	Approvato

	<p>Assemblee Separate, consiglio sezione soci, nomina delegati, amministratori ed incompatibilità degli incarichi</p>	<p>MQU-REG/13 Rev. 01 Del 26 Ottobre 2018</p>
---	--	---

Indice del Regolamento

- 1.Scopo del regolamento
- 2.Percorso elettorale
3. Commissione elettorale: composizione e funzioni
4. Elezione del Consiglio della Sezione Soci
5. Delegati all'Assemblea generale ed esercizio del diritto di voto
6. Costituzione dell'Assemblea generale e validità delle deliberazioni
7. Verbale delle Assemblee separate
- 8.Nomina degli amministratori
- 9.Incompatibilità degli incarichi

	<p>Assemblee Separate, consiglio sezione soci, nomina delegati, amministratori ed incompatibilità degli incarichi</p>	<p>MQU-REG/13 Rev. 01 Del 26 Ottobre 2018</p>
---	---	---

1. Scopo del regolamento

Considerato che le sezioni soci rappresentano lo strumento organizzativo di base per la partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, con ruolo sia propositivo che consultivo, così come previsto al Titolo IV dello Statuto della Cooperativa e che le stesse, su certi argomenti, vengono convocate in adunanza come Assemblee Separate, assumendo un ruolo importante di indirizzo politico e strategico in quanto:

- forniscono parere obbligatorio, non vincolante, prima dell'approvazione del bilancio;
- nominano i delegati all'Assemblea Generale;
- propongono all'Assemblea Generale dei Soci Delegati i nominativi per la composizione del Consiglio di Amministrazione;

con il presente Regolamento si intende definire in particolare:

- i criteri per l'elezione dei Consigli delle Sezione Soci;
- i criteri per la predisposizione e la votazione delle liste dei candidati ad amministratore della cooperativa;
- i criteri di nomina e di rappresentanza dei Soci Delegati a partecipare all'Assemblea Generale;
- i criteri di incompatibilità a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi Statutari della Cooperativa, Consiglio di Amministrazione e Consiglio della sezione Soci ed a rappresentare la Cooperativa, a qualsiasi titolo, di fronte a terzi.

2. Percorso elettorale

Entro il 30 Novembre dell'anno che precede il rinnovo delle cariche sociali il Consiglio di Amministrazione convoca, in seduta comune, i Consigli delle Sezioni Soci per:


- 1) nominare una Commissione Elettorale;
- 2) stabilire le date di convocazione delle assemblee delle singole Sezioni Soci per l'elezione del Consiglio della Sezione stesse che dovranno tenersi entro la data del 28 Febbraio del nuovo anno;
- 3) determinare il numero dei componenti di ciascun Consiglio della Sezione Soci, secondo quanto dettato dall'Art.24 dello Statuto Sociale;
- 4) determinare il numero dei Consiglieri di Amministrazione spettanti a ciascuna Sezione Soci o raggruppamenti di Sezioni Soci.

Entro il 15 Dicembre la Commissione Elettorale dovrà:

- 1) comunicare a tutti i soci, tramite mail e affissione nei centri aziendali, le date di convocazione delle singole Assemblee delle Sezioni Soci da tenersi non oltre il 28 Febbraio dell'anno seguente per:
 - l'elezione del Consiglio della Sezione Soci;
 - l'elezione del Presidente del Consiglio della Sezione Soci;
 - la lista dei nominativi per la futura nomina a Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa in rappresentanza delle Sezioni Soci.

Entro il 28 Febbraio si dovranno tenere le Assemblee delle sezioni soci per:

- 1) l'elezione dei propri organismi: Consiglio e Presidente della Sezione Soci;
- 2) L'elezione dei nominativi, in rappresentanza della Sezione Soci, da inserire nella lista per la nomina del nuovo CdA.

	<p>Assemblee Separate, consiglio sezione soci, nomina delegati, amministratori ed incompatibilità degli incarichi</p>	<p>MQU-REG/13 Rev. 01 Del 26 Ottobre 2018</p>
---	---	---

Entro il 15 Marzo si dovrà tenere il CdA nel quale:

- 1) La Commissione Elettorale dovrà comunicare la lista definitiva dei candidati per il nuovo consiglio di amministrazione, che dovrà essere presentata in votazione nelle singole Assemblee Separate;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione dovrà:
 - convocare le Assemblee Separate, per la votazione sugli stessi argomenti previsti all'odg dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Delegati, da tenersi entro e non oltre la data del 20 Aprile oppure, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'Art.41 dello Statuto Sociale entro e non oltre la data del 20 Giugno;
 - decidere la data di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria dei Soci delegati da tenersi entro la data del 29 Aprile, oppure, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'Art.41 dello Statuto Sociale entro e non oltre la data del 28 Giugno.

3. Commissione elettorale: composizione e funzioni

La Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta ai Consigli delle Sezioni Soci, dovrà essere composta da cinque membri dei quali uno con la carica di coordinatore, scelti, almeno per i 4/5, tra i soci della cooperativa. L'eventuale componente esterno dovrà essere scelto nell'ambito del sistema cooperativo o dell'organizzazione di tutela e rappresentanza a cui la cooperativa aderisce. Possono essere eletti a far parte della commissione elettorale anche i soci lavoratori purché non in numero maggioritario. Oltre ai membri effettivi dovranno essere nominati due membri supplenti. I membri della commissione elettorale dovranno possedere requisiti di comprovata esperienza e di approfondita conoscenza della cooperativa. I membri della commissione elettorale non potranno essere candidati come amministratori della cooperativa.

La commissione elettorale dovrà organizzare, supportare e vigilare sulle seguenti attività:

- 1) Convocazione Assemblee delle Sezioni Soci;
- 2) Elezione degli organi di rappresentanza delle Sezioni Soci e dei nominativi proposti alla carica di Amministratore della Cooperativa in rappresentanza delle singole Sezioni;
- 3) Predisposizione della lista del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 4) Presentazione della lista dei candidati del nuovo Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle Assemblee Separate, convocate dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- 5) In concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio presidiare il percorso elettorale fino alla definitiva nomina.

La commissione elettorale dura in carica fino all'approvazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.


4. Elezione del Consiglio della Sezione Soci

Entro il 15 Dicembre dell'anno che precede il rinnovo delle cariche sociali vengono comunicate ai soci, tramite mail e affissione nei centri aziendali le date ed i luoghi di convocazione delle Assemblee delle singole Sezioni Soci ed il relativo ordine del giorno.

Entro la data del 31 Gennaio tutti i Presidenti dei Consigli delle singole Sezioni Soci dovranno depositare presso la segreteria generale della Cooperativa, all'attenzione del Presidente della Commissione Elettorale, la proposta di lista per la composizione del nuovo Consiglio della Sezione Soci.

In aggiunta a tale proposta ciascun socio può farsi promotore di liste contrapposte purché all'interno delle stesse non sia presente alcun nominativo in comune con altre liste.

La Commissione Elettorale, entro la data del 15 febbraio, valuterà l'eleggibilità dei singoli membri informando per tempo il Presidente della singola Sezione Soci nel caso si renda necessaria una

	<p>Assemblee Separate, consiglio sezione soci, nomina delegati, amministratori ed incompatibilità degli incarichi</p>	<p>MQU-REG/13 Rev. 01 Del 26 Ottobre 2018</p>
---	---	---

sostituzione che dovrà essere effettuata (previa valutazione dell'eleggibilità) entro il giorno antecedente la data di svolgimento della singola Assemblea.

Potranno far parte della lista i Soci iscritti al libro soci della Cooperativa da almeno 90 giorni e che rispettino gli altri criteri previsti al primo comma dell'Art.43 dello Statuto Sociale.

La lista, così come previsto dall'Art.24 dello Statuto Sociale, dovrà prevedere un numero di membri che va da tre a nove e dovrà riportare l'indicazione della persona designata a ricoprire il ruolo di Presidente della Sezione Soci.

Considerato che il Consiglio della Sezione Soci di nuova elezione sarà chiamato ad esprimersi sull'indicazione dei nominativi da inserire nel nuovo Consiglio di Amministrazione della cooperativa ed in particolare a proporre il nome del o dei candidati amministratori in rappresentanza della sezione soci stessa, anche in considerazione che l'Art. 24 dello Statuto auspica che il Presidente della Sezione Soci si identifichi con uno dei futuri membri del nuovo CdA, è opportuno che nella formulazione della lista sia tenuto in debito conto di questa raccomandazione.

Oltre a questo è opportuno che nella composizione della lista sia tenuta in debita considerazione la rappresentatività dei singoli settori produttivi che fanno capo all'area territoriale di riferimento.

La lista delle candidature dovrà essere composta in ordine alfabetico indicando per ciascun nominativo data di nascita e comune di residenza e se consigliere uscente. Questo sia nella fase di presentazione che nella fase di votazione.

La lista dovrà essere votata con voto palese e approvata con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; nel caso di presentazione di liste contrapposte l'elezione dovrà tenersi con voto segreto. In presenza di più liste, nel caso lo scrutinio riporti una situazione di parità di voti, sarà il Presidente dell'Assemblea Separata a decidere quale lista proclamare vincente dando le dovute spiegazioni di merito che dovranno essere messe a verbale ma che non potranno in alcun modo essere invalidate.

Hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro soci della cooperativa almeno novanta giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il socio esprime il proprio voto esibendo la propria carta socio ed un documento di identità se non conosciuto; in mancanza della carta socio potrà comunque essere identificato tramite i supporti informatici.

La commissione elettorale presiederà e coordinerà le operazioni di votazione e scrutinio eventualmente coadiuvata da altri soci presenti nominati sul momento.

Anche nell'eventualità di voto segreto i risultati dell'elezione saranno resi noti la sera stessa al termine dell'Assemblea.


Il Consiglio della Sezione Soci viene eletto per la durata massima di tre anni e la sua scadenza coincide con quella del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

5. Delegati all'Assemblea generale ed esercizio del diritto di voto

All'Assemblea generale partecipano, oltre ai soci sovventori, i soci ordinari delegati dalle Assemblee separate. Il numero dei soci ordinari delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni assemblea, ovvero periodicamente in funzione della variazione del numero dei soci e della loro distribuzione geografica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il numero complessivo dei delegati partecipanti all'assemblea generale viene stabilito in un massimo determinato in modo da assicurare, da una parte, una buona partecipazione numerica all'assemblea e, dall'altra, l'ordinato svolgimento della stessa;

b) il predetto numero massimo complessivo verrà distribuito tra le Sezioni soci, in modo da assicurare una partecipazione qualificata anche delle Sezioni con basso numero di soci iscritti: a tal fine, il Consiglio di Amministrazione attribuirà a ciascuna Sezione soci un numero massimo di delegati anche

	<p style="text-align: center;">Assemblee Separate, consiglio sezione soci, nomina delegati, amministratori ed incompatibilità degli incarichi</p>	<p>MQU-REG/13 Rev. 01 Del 26 Ottobre 2018</p>
---	--	---

in misura non proporzionale al numero di soci iscritti alla Sezione, così come potrà adottare ogni altro sistema di distribuzione che contenga e/o corregga il divario numerico tra Sezioni.

All'Assemblea generale tutti i delegati possono intervenire nella trattazione delle materie, ma il diritto di voto è esercitato da un solo delegato portavoce che rappresenterà la totalità dei voti di maggioranza e da un solo delegato portavoce che rappresenterà la totalità dei voti di minoranza di ogni assemblea separata, nelle persone indicate dalla stessa assemblea separata o, in mancanza, dai delegati di ogni assemblea separata prima della votazione.

6. Costituzione dell'Assemblea Generale e validità delle deliberazioni

Ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea generale, i delegati nominati dalle Assemblee Separate rappresentano tutti i soci ordinari che sono intervenuti nelle stesse. Ai fini della validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale vale la somma dei voti espressi dai delegati portavoce nominati dalle singole Assemblee Separate.

7. Verbale delle assemblee separate

Le deliberazioni dell'Assemblea separata devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e depositato nella sede della società prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale.

Oltre alle generalità dei delegati con indicazione del delegato nominato portavoce, il verbale dell'Assemblea Separata deve indicare tassativamente il numero dei soci presenti e la loro individuazione, il numero dei soci votanti, nonché il numero e le generalità dei soci che hanno espresso voto contrario.

8. Nomina degli amministratori

Quando si tratta di deliberare la nomina degli amministratori, al fine di consentire la rappresentatività dei diversi territori, ogni Sezione Soci dovrà preventivamente proporre, nei tempi e nei modi indicati nei precedenti punti 2 e 4, un numero di candidati, entro il limite preventivamente indicato dal Consiglio di Amministrazione. La proposta avverrà a seguito di votazione nelle singole Assemblee delle Sezioni Soci che dovranno tenersi entro la data del 28 febbraio dell'anno in cui scadranno le cariche, in concomitanza con l'elezione del Consiglio della Sezione Soci.


Nelle Assemblee separate, i soci sono chiamati a scegliere gli amministratori tra le persone nei confronti delle quali non risulti sussistere una delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. Dalla singola lista proposta nell'Assemblea separata, il cui numero di candidati non potrà essere superiore al triplo di quello massimo stabilito dal consiglio di amministrazione per la sezione stessa, risulteranno eleggibili le persone con più alto numero di voti. La votazione avverrà per scrutinio segreto.

La distribuzione territoriale degli amministratori si intende, comunque, rispettata quando risultino eletti:

- fino a due consiglieri per ogni sezione soci con non più di trecento iscritti;
- fino a tre consiglieri per ogni sezione soci con più di trecento e fino a quattrocento iscritti;
- fino a sei consiglieri per ogni sezione soci con più di quattrocento iscritti.

Per la predisposizione della lista dei candidati, il consiglio della sezione soci dovrà ricercare i candidati all'interno degli iscritti eleggibili nell'ambito della sezione soci stessa, oltre ad inserire eventuali autocandidature pervenute entro la data del 15 febbraio. Le modalità di presentazione sono le stesse previste per l'elezione del Consiglio della Sezione Soci di cui al precedente punto 4.

Una volta terminate le singole Assemblee Separate la Commissione Elettorale comporrà la lista completa di tutte le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei voti nelle singole Assemblee, in ordine alfabetico, con l'indicazione della data di nascita, del fatto se ha già ricoperto o meno il ruolo di

	<p>Assemblee Separate, consiglio sezione soci, nomina delegati, amministratori ed incompatibilità degli incarichi</p>	<p>MQU-REG/13 Rev. 01 Del 26 Ottobre 2018</p>
---	---	---

amministratore e la sezione soci di riferimento. La lista dovrà altresì indicare il nominativo della persona proposta per ricoprire la carica di Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione. Tale nominativo dovendo rappresentare la cooperativa nella sua interezza dovrà essere individuato come fuori quota rispetto al numero di amministratori spettanti a ciascuna Sezione Soci. Spetta alla Commissione elettorale convocare i consigli delle sezioni soci in adunanza unitaria nei tempi utili, e quindi antecedentemente alla presentazione delle liste nelle singole sezioni soci, e coordinare il confronto per la scelta del nominativo. Nel caso emergano più proposte si procederà per la scelta con il voto segreto.

Per finire dovranno essere indicati gli amministratori eventualmente proposti dai soci sovventori e, se ritenuto opportuno dai soci, altri soggetti con professionalità specifiche come previsto dall'Art.50 dello Statuto.

La lista completa sarà posta in votazione nell'ambito delle Assemblee Separate e posta in approvazione definitiva nell'Assemblea generale nei tempi previsti al precedente punto 2.

9. Incompatibilità degli incarichi

La cooperativa nell'ambito delle proprie attività istituzionali, commerciali, di servizio e consulenza, si rapporta con tutta una serie di enti, associazioni o società che in alcuni casi fanno riferimento o dipendono direttamente da amministrazioni o istituzioni pubbliche. Per questo motivo, al fine di evitare possibili problematiche di carattere giuridico, è necessario stabilire una serie di condizioni tali da separare gli interessi della Cooperativa da quelli di terzi, senza che alcuno abbia da eccepire alcunché sull'operato dell'azienda e sulle sue relazioni con gli interlocutori pubblici.

Viene quindi stabilito il criterio secondo il quale chiunque assuma o si candidi a ricoprire ruoli direttivi, esecutivi e di rappresentanza, anche nelle articolazioni territoriali e settoriali della cooperativa, supportati da specifiche deleghe funzionali non deve ricoprire al momento della candidatura nessun incarico politico nell'ambito della pubblica amministrazione, pena la sua ineleggibilità.

Nel caso in cui il soggetto a cui è affidato uno dei ruoli sopra detti si presenti formalmente candidato per una delle funzioni politiche sotto riportate lo stesso decadrà dall'incarico in cooperativa fin dal momento dell'insorgenza della causa di incompatibilità.

I criteri di incompatibilità valgono sia per gli incarichi svolti all'interno della Cooperativa sia per quelli svolti in società da questa controllate.

I ruoli interessati al criterio di incompatibilità sono i seguenti:

- a) Componenti degli organi di Amministrazione e Controllo (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale);
- b) Amministratore Delegato;
- c) Dipendenti in possesso di procure o deleghe di spesa;
- d) Presidenti dei Consigli delle Sezioni Soci.

Gli incarichi in pubbliche amministrazioni ritenuti incompatibili dal presente regolamento sono i seguenti:

- a) Carica di segretario politico, amministrativo o tesoriere di partiti o movimenti politici;
- b) Deputato, Senatore della repubblica o Parlamentare Europeo;
- c) Carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Consigliere regionale e di analoghi organi di governo a livello locale (province, città metropolitana, ecc.)
- d) Carica di Presidente del Consiglio comunale, Sindaco, Vicesindaco, Assessore;
- e) Carica di Presidente, Vicepresidente nei Consorzi di Bonifica, Comunità Montane ed altri enti di emanazione pubblica;
- f) Carica di Presidente, Direttore o Segretario di organizzazioni sindacali ad ogni livello territoriale.